

**CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BIELLA AVENTE AD OGGETTO
L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI
DEL D. LGS. N. 81/08 S.M.I. DA EFFETTUARSI IN ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella – con sede in Ponderano – Via dei Ponderanesi n. 2 – C.F. e Partita IVA 018102600024 – rappresentata dal Direttore SC Direzione Sanitaria di Presidio, Dott. Francesco D'Aloia, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'ASLBI di Biella, come da delega di cui alla deliberazione n. ____ del _____

E

Il Comune di Biella C.F. 00221900020 rappresentato dalla Dr.ssa ANGELINA FATONE e domiciliata ai fini del presente atto in Biella – Palazzo Oropa, Via Battistero n. 4

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ASL BI di Biella si impegna ad effettuare l'attività prevista dalla funzione di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 a favore del Comune di Biella attraverso l'attività del Dirigente Medico Dott.ssa MARIA RUGGERI, avente i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento di tale attività. Le prestazioni verranno effettuate dalla Dott.ssa MARIA RUGGERI in attività professionale al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 2

Il Dirigente Medico Dott.ssa MARIA RUGGERI nominato dal Comune di Biella effettuerà le attività disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare dovrà, previa esplicita richiesta:

- collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettuare gli accertamenti sanitari di cui al comma 1 e 2 dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008;
- esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;
- istruire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al punto 2 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

- visitare gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo all'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 81/2008;

ART. 3

La comunicazione al Medico competente verrà effettuata dal Comune di Biella con contestuale dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole previste dalla presente Convenzione.

Il Comune di Biella si impegna a corrispondere all'ASLBI di Biella il compenso per le prestazioni fornite, previa fatturazione da parte della stessa, in base a quanto previsto dal Tariffario vigente delle prestazioni libero professionali nonché i costi documentabili sostenuti dall'ASLBI conseguenti alla presente Convenzione.

L'ASLBI si impegna a comunicare eventuali variazioni del tariffario in congruo anticipo rispetto all'applicazione dello stesso.

ART. 4

La presente Convenzione ha validità dall'1.1.2017 al 31.12.2019 salvo disdetta da comunicare 15 gg. prima con lettera raccomandata.

Inoltre l'ASLBI di Biella si riserva la possibilità di recedere con 15 giorni di preavviso.

ART. 5

Per gli adempimenti in ordine alla registrazione della presente Convenzione, le parti faranno espresso invio alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Biella, li _____

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ASLBI di Biella

Per il Comune di Biella

IL DIRETTORE SC DIR. SAN. PRES.

Dott. FRANCESCO D'ALOIA

IL DIRIGENTE

Dr.ssa ANGELINA FATONE